



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2020. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei sig.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. MOLINARI DAVIDE - Sindaco	Sì
2. AITA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
3. ANDRIA PANTALEONE - Consigliere	Sì
4. BALDO GABRIELE - Consigliere	Giust.
5. BAZZANI NICOLETTA - Consigliere (in via telematica)	Sì
6. BORDA TERESA - Consigliere	Sì
7. CACCIA COLOMBO SILVIA - Consigliere (in via telematica)	Sì
8. CIANFRONE DANIELE - Consigliere	Giust.
9. FERAZZINO PIERA LAURA - Consigliere	Sì
10. SPINA ANGELO - Consigliere	Sì
11. VOLTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza la Dott. sa Enrica Dorisi, Vice Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MOLINARI DAVIDE, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il consigliere Volta illustra l'argomento dando lettura del proprio intervento che viene consegnato immediatamente per essere allegato al verbale.

Il consigliere Caccia Colombo espone la dichiarazione di voto del gruppo "Insieme per Vespolate" che verrà subito inviata alla PEC del Comune di Vespolate per essere allegata al verbale.

La dichiarazione di voto termina dicendo che "il voto del Gruppo "Insieme per Vespolate" sarà contrario.

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con detrazione di euro 200,00
- 2) aliquota 10,6 per mille per i terreni per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 1 della legge 208/2015, comma 13;
- 3) aliquota 10,6 per mille per i fabbricati categoria D (diversa da D/10) di cui 7,6 per mille riservato allo Stato;
- 4) aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- 5) aliquota 10,6 per mille per altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- 6) aliquota 6 per mille per le unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 470.200,00

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;
- 8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria/Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti, n. 2 voti contrari (Bazzani Nicoletta e Caccia Colombo Silvia), su n. 9 consiglieri presenti

D E L I B E R A

DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;
- 8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti astenuti (Bazzani Nicoletta e Caccia Colombo Silvia), n. 0 voti contrari su n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MOLINARI DAVIDE
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. sa Enrica Dorisi
Firmato digitalmente